



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 48

REG.GENERALE

N° 7494/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 48

14/04/2011

ore 10:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

- | | | |
|--------------------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI CARLO | REMO |
| <input type="checkbox"/> | VACCHELLI | GIUSEPPINA |
| <input type="checkbox"/> | SCALIA | ANTONINO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

Presidente

Relatore

Giudice

N°

413/48/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9/12/2004

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 7494/09
depositato il 10/03/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 639 I.C.I. 2003
contro COMUNE DI ZAGAROLO

PROF. AV. **ENRICHETTI**

proposto dal ricorrente:

LORETTA UMBERTA

VICOLI MARINELLI 8 00039 ZAGAROLO RM

difeso da:

FAGLIA BISARA

VIALE DEI CEDRI 11 00030 SAN CESAREO RM

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 10.03.2009, ~~Dott. Orietta~~ proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Zagarolo notificato in data 30.12.2008 con il quale veniva richiesta la somma complessiva di euro 636,00 per ICI, anno d'imposta 2003.

La ricorrente eccepiva la carenza assoluta dei presupposti di legge dato che nell'anno 2003 il terreno non poteva considerarsi edificabile in quanto anche se nel piano regolatore veniva qualificato come tale, era mancante di un piano attuativo atto a consentire il rilascio di una concessione edilizia. Deduceva inoltre che tale terreno era sempre stato utilizzato per la sua attività di coltivatrice diretta. Eccepiva altresì l'incostituzionalità dell'art. 36, comma secondo, del D.Lgs 233/06 convertito dalla L. 248/2006. La ricorrente rilevava inoltre la mancata notifica della rendita catastale per cui, ai sensi dell'art. 74 della L. 342 /2000, il classamento era efficace solo al momento della sua notifica e specificava che anche volendo considerare la notifica dell'avviso di accertamento come comunicazione del nuovo accatastamento, lo stesso avrebbe avuto valore solo per il futuro tenuto conto che la contribuente a partire dal 2005 non era più proprietaria dell'immobile. Lamentata, infine la contraddittorietà delle motivazioni e il difetto di motivazione, eccepiva la decadenza dell'Ufficio dal diritto di pretendere l'imposta in oggetto in quanto l'atto impugnato era stato notificato oltre il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello a cui l'imposta si riferiva.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, la nullità dell'impugnato avviso con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva il resistente Comune di Zagarolo che confermava la fondatezza del proprio operato facendo presente che, in seguito ad una variante apportata al piano regolatore generale del Comune di Zagarolo e approvata dalla Regione, alcuni terreni, tra cui quello in oggetto erano divenuti edificabili e quindi, indipendentemente dall'esistenza di un piano attuativo, erano da considerarsi tali. Specificava inoltre che, sebbene gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali fossero

efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, era altrettanto vero che tale circostanza non estingueva il diritto da parte dell'A.F. di richiedere la maggior imposta dovuta dal contribuente. Contestava inoltre l'eccezione di difetto di motivazione per aver indicato nell'avviso impugnato i riferimenti catastali dell'immobile, rendita e classamento. Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 14.04.2011, la Commissione decideva come da dispositivo.

In relazione all'omessa notifica delle variazioni delle rendite, si ricorda che l'art. 74, comma 3, della legge n. 342 del 2000, "3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni".

In relazione alla eccezione di tardività della notifica si evidenzia che la legge n. 350 del 2003, per le annualità dal 1999 in poi, ha prorogato i termini per l'accertamento fino al 31.12.2004. L'art. art. 1, comma 67, della legge n. 311 del 30.12.2004, inoltre, ha stabilito che "in deroga alle disposizioni dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000, ...i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005 limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive".

Per l'anno 2003 i termini applicabili risultano dal regolamento del comune di Roma, a ciò autorizzato dall'art.59 del D.Lgs. n. 446 del 1997), che li ha fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione, e, quindi, con riferimento alla fattispecie, l'accertamento del 2003 poteva essere notificato, fino al 31 dicembre del 2008, per cui lo stesso è pienamente tempestivo. Non può, d'altra parte, porsi una questione di prevalenza della legge sulla

delibera comunale, in quanto detta delibera è stata emanata sulla base di una previsione normativa (art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 1997), che, in tal modo, ha dato luogo ad un rinvio recettizio, con la conseguenza che il termine quinquennale previsto dalla delibera di cui trattasi risulta comunque applicabile. Inoltre, va tenuto presente che la detta norma non risulta più applicabile dato che i descritti poteri conferiti ai comuni sono stati abrogati con il comma 175 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in vigore dal 1.1.2007, che ha fissato, però, identico termine quinquennale con il comma 161, applicabile, per effetto del comma 171, anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore. Nella fattispecie, quindi, il termine ultimo era quello del 31.12.2008, termine rispettato dal resistente.

Va evidenziato, quindi, che ai fini che ci occupano ciò che rileva è che i terreni in questione siano divenuti edificabili vigente piano regolatore, mentre non rileva la eventuale carenza di piani particolareggiati, inidonea a porre nel nulla la natura edificabile delle aree di cui trattasi.

Osserva, infine, il collegio che la notifica dell'accertamento di cui trattasi vale anche come notifica della nuova rendita a far tempo dalla notifica stessa solo se questa è stata posta agli atti dopo il 31.12.1999. Trattandosi di agevolazione nei confronti del contribuente, incombeva su questi l'onere di provare tale circostanza, ma tale prova è del tutto carente, per cui il ricorso va rigettato.

Data la complessità della materia trattata e l'obiettiva difficoltà di tener dietro ad una normativa in continua evoluzione ed abbastanza farragginosa, appare eua la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La commissione rigetta il ricorso. Spese di giudizio compensate.

Roma, 14.04.2011

Il Relatore



Il Presidente

